

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 54
in data 16 giugno 1978.

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE E COMPETENZE
DEGLI ORGANI COMUNALI
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
di cui all'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977, n.616

ART. 1 - REQUISITI SOGGETTIVI E DISCIPLINA GENERALE

Salve le disposizioni particolari precisate nei successivi articoli, le licenze, autorizzazioni e iscrizioni nei registri previsti dal presente regolamento adottato a' sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono subordinate al possesso da parte degli interessati dei requisiti soggettivi prescritti dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 T.U. leggi di P.S. e successive modificazioni, nonché dal regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

ART. 2 - IMPIANTO ED ESERCIZIO DI ASCENSORI

La licenza prevista per l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi dall'art. 60 del T.U. legge P.S. 18 giugno 1931, n. 773, viene rilasciata dal Sindaco sulla base delle risultanze istruttorie comunicate, per ogni singola istanza, dagli organi tecnici competenti in ottemperanza alle vigenti norme legislative in materia e cioè dall'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni per gli ascensori e montacarichi di uso privato in case di abitazione o in edifici commerciali e dall'Ispezzione del Lavoro per gli ascensori e montacarichi in edifici e/o impianti industriali ed agricoli.

ART. 3 - MESTIERI DI GUIDA, INTERPRETE, CORRIERE ED INSEGNANTE DI SCI

Il Sindaco rilascia le licenze previste dall'art. 123 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per esercitare il mestiere di guida, interprete, corriere, portatore alpino e per l'insegnamento dello sci secondo quanto è specificato dall'art. 234 del Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, previo, superamento con esito favorevole, delle apposite prove di esame davanti alla Commissione Provinciale di cui all'art. 236 del predetto Regolamento.

Il numero dei posti per ciascuna categoria è determinato annualmente dalla Regione a' sensi dell'art. 6 del R.D.L. 18.1.1937, n. 448 e del 2° comma dell'art. 1 del D.P.R. 14.1.1972, n. 6

Le licenze di cui al primo comma sono valide solo per l'ambito territoriale del Comune.

L'iscrizione nei ruoli di cui al secondo comma del presente articolo è soggetta a revisione annuale in occasione del rinnovo delle singole licenze.

ART. 4 - RIPRESE CINEMATOGRAFICHE IN LUOGO PUBBLICO

Le comunicazioni prescritte dall'art. 76 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, devono essere presentate al Sindaco, il quale, sentito il Comando dei Vigili Urbani ed eventualmente altre autorità interessate (militari, scolastiche, religiose, ecc..) potrà impartire al riguardo le opportune disposizioni.

Resta salva, nel caso che ne sussistano i presupposti, l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 5 - BEVANDE ALCOOLICHE E SUPERALCOOLICHE

Spetta al Sindaco provvedere, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel piano previsto dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, al rilascio delle licenze per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande aventi contenuto alcolico fino al 21% del vo-

lume, nonché delle speciali autorizzazioni per la vendita ed il consumo delle bevande con contenuto alcolico superiore quando gli interessati ne abbiano presentata espressa richiesta.

Per l'istruttoria delle domande intese ad ottenere la licenza di apertura di nuovi esercizi, ovvero l'ampliamento od il trasferimento di quelli esistenti, si seguono le procedure di cui all'art. 3 della citata legge n. 524 e dell'art. 38 del D.M. 28.4.1976.

La classificazione degli esercizi viene effettuata dal Sindaco, sentito il parere della commissione di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, a norma del D.M. 22.7.1977.

ART. 6 - LICENZE TEMPORANEE E STAGIONALI

Le licenze temporanee di pubblico esercizio previste dall'art. 103 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 aventi validità limitata ai soli giorni espressamente in esse indicati, sono rilasciate dal Sindaco sentito l'ufficiale sanitario.?

Per le licenze stagionali si applicano le disposizioni dello art. 2 della legge 14.10.1974, n. 524 e le disposizioni dell'art. 32 del D.M. 14 gennaio 1972 integrato dal successivo D.M. 28 aprile 1976 ed in ogni caso dovranno essere rilasciate nel rispetto delle norme contenute nel piano previsto dall'art. 2 della predetta legge 14.10.1974, n. 524.

ART. 7 - PUBBLICI ESERCIZI

Il Sindaco rilascia le licenze di pubblico esercizio, distinguendole per tipi in base a quanto previsto dall'art. 23 del D.M. 28.4.1976 ed in conformità a quanto previsto dalle norme contenute nel piano di cui all'art. 2 della legge 14.10.1974, n. 525.

ART. 8 - ALBERGHI, ALTRI ESERCIZI, BAGNI E PISCINE

Il Sindaco rilascia le licenze per l'esercizio di alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, complessi ricettivi completari a carattere turistico-sociale, spaccio al minuto o consumo di bevande alcoliche presso enti collettivi o privati di qualsiasi specie, stabilimenti di bagni e piscine, di cui all'art. 86 del R.D. 18.6.31, n. 773, uditi i pareri dell'Ente Prov. le per il Turismo (quando sia prescritto per legge), dell'ufficiale sanitario e del tecnico competente, imponendo le opportune prescrizioni ai fini della sicurezza, anche in rapporto agli artt. 155 e 156 del Regolamento di P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

La licenza per l'esercizio di piscine è rilasciata previo parere favorevole espresso dalla Commissione permanente di Vigilanza? di cui all'art. 141 del Regolamento approvato con R.D. 6.5.940, n. 635.

Nelle licenze di cui al precedente comma, al fine di tutelare la sicurezza dei bagnanti, dovrà essere prescritta la presenza di un adeguato numero di bagnini di salvataggio, abilitati dalla sezione salvataggio della Federazione Italiana Nuoto.

Gli stabilimenti di bagni ad esclusivo scopo terapeutico sono soggetti unicamente all'autorizzazione delle autorità sanitarie.

ART. 9 - SALE PUBBLICHE PER BILIARDI O ALTRI GIOCHI

Il Sindaco rilascia le licenze per l'esercizio di sale pubbliche di biliardi, per altri giochi leciti, nonché per l'installazione

di apparecchi o congegni automatici o semiautomatici di cui all'art. 86 del R.D. 18/6/1931, n. 773.

La licenza per le sale pubbliche di cui al primo comma è subordinata al parere favorevole dell'ufficiale sanitario e del tecnico comunale.

La licenza per l'installazione di singoli apparecchi o per l'effettuazione di altri giochi leciti, in esercizi pubblici i cui titolari siano già in possesso di apposita licenza rilasciata a norma del presente regolamento, è subordinata al solo accertamento della conformità dei giochi alle disposizioni di legge vigenti.

Nei locali devono essere esposte la tabella dei giochi proibiti e la tariffa.

ART. 10- AUTORIMESSE E AUTONOLEGGI

Il Sindaco rilascia le licenze per l'esercizio di autorimesse anche per il ricovero occasionale di vetture e motocicli di cui all'art. 86 del R.D. 18/6/1931, n. 773, uditi i pareri dell'ufficiale sanitario e del tecnico comunale, previa esibizione del certificato di prevenzione degli incendi da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

Gli esercenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 196 del Regolamento P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635. I registri devono essere preventivamente validati dal Sindaco.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche agli esercenti noleggi da rimessa senza conducente ed ai noleggiatori di autoveicoli con conducente, a norma dell'art. 158 del Regolamento P.S. approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635.

Le licenze per il noleggio di biciclette possono essere rilasciate omettendo la richiesta dei pareri e del certificato di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 11- ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

L'orario di attività per ciascun tipo di esercizi pubblici previsti dall'art. 86 del T.U. approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773 è determinato dal Sindaco sentita la Giunta Municipale e le associazioni delle categorie interessate, sulla base dei criteri generali fissati dalla Regione, a' sensi dell'art. 54 del D.P.R. 24/7/77, n. 616.

Il provvedimento del Sindaco è pubblicato all'albo pretorio del Comune.

ART. 12 - AGIBILITA' DI TEATRI E LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO

La licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del T.U. 18/6/1931, n. 773, è rilasciato dal Sindaco dopo l'esito favorevole della visita di collaudo eseguita dalla Commissione permanente di Vigilanza prevista dall'art. 141 del Regolamento approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635.

CONCORSO
LE?

La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale od arene cinematografiche già in attività sono subordinate all'autorizzazione del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo a' sensi dell'art. 31 della legge 4/11/1965, n. 1213.

La suddetta autorizzazione é necessaria anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

ART. 13 - NORME PER LA SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica nei locali di pubblico spettacolo dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno 15/2/1951, n.16 e successive modificazioni, nonché le seguenti:

- 1) non é consentito vendere biglietti in numero superiore a quello dei posti effettivamente esistenti e riconosciuti dalla Commissione Prov.le di Vigilanza prevista dall'art.141 del Regolamento approvato con R.D. 6/5/1940, n.635, e comunque non potrà avere accesso ai locali un numero di persone superiore a quello dei posti stessi;
- 2) durante gli spettacoli dovranno essere tenuti sgombri le corsie ed i passaggi laterali ai posti a sedere;
- 3) le porte di sicurezza dovranno essere sempre tenute in modo che si possano facilmente aprire in caso di bisogno con semplice spinta;
- 4) durante le rappresentazioni dovranno trovarsi nelle sale il titolare della licenza o un suo rappresentante e un conveniente numero di maschere per disciplinare l'accesso degli spettatori, per curare l'apertura delle porte ed in generale per assicurare il rispetto delle disposizioni di sicurezza;
- 5) l'esercente dovrà servirsi, nei cinematografi, di operatori dichiarati idonei dalla Commissione prov.le di vigilanza;
- 6) l'esercente dovrà vigilare perché nella cabina di proiezione dei cinema sia rigorosamente osservato il divieto di fumare.

Prescrizioni particolari potranno essere impartite in sede di rilascio della licenza di cui all'art. 68 del T.U. leggi P.S.

ART. 14 - SPETTACOLI E PUBBLICI TRATTENIMENTI

Chiunque intenda dare in luogo pubblico, o aperto al pubblico, spettacoli o pubblici trattenimenti, previsti dagli artt. 68 e 69 del T.U. 18/6/1931, n.773, deve presentare apposita istanza al Sindaco.

Il Sindaco, previo accertamento della Commissione prov.le di Vigilanza dei requisiti di idoneità del locale, rilascia la licenza per il tipo di spettacolo o di pubblico trattenimento richiesto imponendo le opportune prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza degli spettatori.

L'accertamento della Commissione prov.le di Vigilanza é richiesto anche per l'apertura di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le manifestazioni teatrali i richiedenti devono esibire il nulla-osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo a norma delle disposizioni di legge vigenti.

Il rilascio della licenza per impiantare circhi equestri é subordinato all'esibizione del nulla-osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo a norma delle disposizioni di legge vigenti.

- 3 -

Per gli spettacoli di carattere sportivo é facoltà del Sindaco chiedere, qualora ne ravvisi l'opportunità, anche il nulla-òsta della Federazione Medico Sportiva Italiana.

Per l'organizzazione di competizione sportive su strade comunali, il Sindaco rilascia le relative licenze con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.9 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. 15/6/1959, n.393.

Per le manifestazioni indicate nel comma precedente gli organizzatori dovranno esibire al Sindaco, prima del rilascio delle licenze, copia della polizza per l'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, con massimali adeguati.

ART. 15 - IMPOSTA SUI PUBBLICI SPETTACOLI

Le licenze previste dagli artt. 68 e 69 del R.D. 18/6/1931, n. 773 non possono essere rilasciate se i richiedenti non comprovino preventivamente di avere ottemperato alle norme vigenti in materia d'imposta sugli spettacoli a norma del D.P.R. 26/10/1972, n.640 e successive modificazioni nonché in materia di protezione del diritto di autore di cui alla legge 22/4/1941, n.633. DAE ?

ART. 16 - TIPOGRAFIE

Il Sindaco rilascia la licenza per l'esercizio delle arti tipografica, litografica o qualunque arte di stampa o riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari; di cui all'art. 111 del R.D. 18/6/1931, n.773

La licenza, valida esclusivamente per i locali in essa indicati, é rilasciata, nei casi previsti dalla norme di prevenzione incendi, previa esibizione del certificato del Comando Prov.le Vigili del Fuoco e su parere dell'ufficiale sanitario circa l'igienicità dei locali, nonché sulle prescrizioni da impartirsi in ordine al disposto di cui all'art. 54 del R.D. 18/6/1931, n.773 e del Regolamento comunale d'igiene. ?

La licenza di cui all'art. 111 é necessaria anche per l'esercizio in forma ambulante delle arti previste nel primo comma del presente articolo.

ART. 17 - RICORSI IN MATERIA DI MANIFATTURE E DI DEPOSITI DI MATERIE INSALUBRI O PERICOLOSE

Con decreto del Sindaco che classifica le manifatture, le fabbriche ed i depositi di materie insalubri o pericolose é ammesso ricorso in opposizione nei modi e nei termini previsti dall'art. 7 del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Sono fatti salvi gli ulteriori gravami previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 18 - MESTIERI AMBULANTI

Salva l'iscrizione nel registro previsto dall'art. 2 della legge 10/5/1976, n.398 per l'esercizio del commercio ambulante, chiunque intenda esercitare i mestieri ambulanti di saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, previsti dall'art. 121 del R.D. 18/6/1931, n.773, deve iscriversi in apposito registro tenuto dagli uffici comunali. ?

Il Sindaco rilascia l'attestazione di avvenuta iscrizione e provvede alla sua vidimazione annuale.

L'iscrizione nel registro non é subordinata al possesso dei requisiti soggettivi indicati dall'art. 11 del R.D. 18/6/1931, n.773.

Per i mestieri di facchino e di conduttore di autoveicoli di piazza si applicano, inoltre, rispettivamente le norme della legge 3/5/1955, n.407 (disciplina dei lavori di facchinaggio) e dell'art.57 del T.U. sulla circolazione stradale, D.P.R. 15/6/1959, n.393, dello art. 227 del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 30/6/1959, n.420.

ART. 19 - STRANIERI

Il Sindaco rilascia la licenza di cui all'art.124 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 per gli stranieri che intendano esercitare i mestieri ambulanti previsti dall'art. 121 del medesimo decreto, come modificato dalla legge 19/5/1976, n.398.

Il rilascio della licenza in questione é subordinato all'accertamento del possesso dell'autorizzazione al soggiorno in Italia per motivi di lavoro e per il periodo di validità di essa. La licenza può essere prorogata nella sua validità in rapporto a rinnovo del suddetto permesso di soggiorno.

ART. 20 - RACCOLTE DI FONDI O DI OGGETTI

Per poter effettuare le raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue contemplate dall'art. 156 del T.U. 18/6/1931, n.773, il promotore, o i promotori, debbono avanzare apposita istanza al Sindaco con le precisazioni degli scopi per cui esse sono indette e per il periodo nel quale si intende effettuare, fornendo generalità complete del o dei promotori responsabili e l'elenco delle persone - con le loro generalità - incaricate alla raccolta.

Il Sindaco, accertato nei richiedenti o negli incaricati della raccolta il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e seguenti del T.U. 18/6/1931, n.773, rilascia la licenza nella quale verranno riportate le prescrizioni particolari che si rendessero eventualmente necessarie.

Gli incaricati in questione debbono essere muniti di carta di identità e di apposita tessera rilasciata dai promotori.

ART. 21- PORTIERI E CUSTODI DI STABILI

Ai sensi dell'art. 62 del R.D. 18/6/1931, n.773, chiunque eserciti la mansione di portiere presso case di abitazione o di albergo, di custode di magazzini, stabilimenti di qualsiasi genere, uffici e simili, sempreché non si tratti di guardie particolari giurate, deve iscriversi, previa esibizione della carta d'identità, in apposito registro tenuto dagli Uffici Comunali e preventivamente vidimato dal Sindaco.

Dell'iscrizione, concessa sulla base di accertamento di ufficio del requisito della buona condotta, il Sindaco rilascia attestazione che deve essere annualmente vidimata.

Il Sindaco dispone d'ufficio la cancellazione dal registro quando risulti venuto meno il requisito della buona condotta.

ART. 22- COMMERCIO DI COSE ANTICHE OD USATE

Chiunque intende far commercio di cose antiche od usate, deve presentare preventiva richiesta al Sindaco.

Il Sindaco, accertato l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11/6/1971, n. 426 per lo stesso locale e per la medesima tabella merceologica, provvede all'iscrizione nell'apposito ^{comunale} registro ed al rilascio della contestuale presa di atto a' sensi dell'art. 126 del R.D. 18/6/1931, n. 773.

L'esercente deve tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico delle merci, previsto dall'art. 128 del R.D. 18/6/1931, n. 773, che dovrà essere vidimato dal Sindaco prima di essere posto in uso.

ART. 23 - COMUNICAZIONI AL PREFETTO

Ai fini dell'osservanza dell'obbligo prescritto dal quarto comma dell'art. 19 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616 il Sindaco, prima di procedere al rilascio delle licenze ivi contemplate, provvede alla notifica per mezzo di raccomandata di una copia delle stesse al Prefetto.

I provvedimenti del Sindaco devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta del Prefetto.

Qualora, effettuati gli accertamenti istruttori a norma del presente regolamento, ritenga di non doversi far luogo al rilascio di licenze di cui al V° comma dell'art. 19 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, il Sindaco inoltra al Prefetto una succinta relazione esponendo i motivi del diniego.

Ottenuto il parere del Prefetto, ove questo sia conforme alla propria decisione, il Sindaco notifica all'interessato il provvedimento negativo, curando che vi sia fatta annotazione del parere stesso.

Nell'ipotesi che il parere del Prefetto non sia conforme, il Sindaco provvederà al rilascio della licenza, dandone comunicazione agli organi consultivi eventualmente sentiti.

ART. 24 VALIDITA' DELLE LICENZE

Tutte le licenze, autorizzazioni, iscrizioni negli appositi registri previsti dal presente regolamento hanno validità di un anno e si rinnovano automaticamente di anno in anno, previo pagamento degli oneri fiscali nella misura prevista dalle norme di legge in vigore al momento del rinnovo.

Non rientrano nella normativa prevista dal precedente primo comma le licenze di esercizio per gli ascensori ed i montacarichi di cui all'art. 2 del presente regolamento, in quanto la loro validità, a seconda delle varie categorie, è prevista dall'art. 2 della legge 24/10/1942, n. 1415.

ART. 25 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLE LICENZE

Le licenze, le autorizzazioni e le attestazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento debbono essere esposte alla vista del pubblico o custodite qualora si riferiscano ad attività personali, per poterle esibire in qualsiasi momento agli organi di controllo e di vigilanza.

ART. 26 - TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DI BOLLO

Le licenze, le autorizzazioni e vidimazioni necessarie all'esercizio delle attività previste dal presente regolamento sono assoggettate alla tassa di concessione governativa nelle misure previste, per ciascuna di esse, dal D.P.R. 26/10/1972, n. 641 e successive modificazioni finché non sarà divenuto operante il disposto di cui agli artt. 120 e 121 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.

Gli atti relativi sono altresì soggetti alla tassa sul bollo a norma del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e successive modificazioni.

ART. 27 - NORMATIVA TRANSITORIA

Sono valide e fatte salve le licenze, autorizzazioni, iscrizioni a tutti gli altri atti contemplati dal presente regolamento a cui abbiano provveduto Autorità a ciò competenti sino all'entrata in vigore dell'art. 19 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, che continuano ad esplicare i loro effetti.

ART. 28 - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA STATALE

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti statali, nonché alle circolari ministeriali disciplinanti le materie trasferite ai Comuni dall'art. 19 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616 ed in particolare alle direttive diramate ai Comuni del Veneto dal Commissario del Governo a' sensi e per effetti del 3° comma del sopracitato articolo 19 con circolari n. 17858/35111/2 del 29/12/1977 e n. 136/35111 del 5 gennaio 1978.

~~~~~  
%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%

## I N D I C E

|                                                                                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Art. 1 - Requisiti soggettivi e disciplina generale.....                                             | pag. 1 |
| Art. 2 - Impianto ed esercizio di ascensori.....                                                     | pag. 1 |
| Art. 3 - Mestieri di guida, interprete, corriere ed<br>insegnante di sci.....                        | pag. 1 |
| Art. 4 - Riprese cinematografiche in luogo pubblico .....                                            | pag. 1 |
| Art. 5 - Bevande alcoliche e superalcoliche .....                                                    | pag. 1 |
| Art. 6 - Licenze temporanee stagionali .....                                                         | pag. 2 |
| Art. 7 - Pubblici esercizi .....                                                                     | pag. 2 |
| Art. 8 - Alberghi, altri esercizi, bagni e piscine .....                                             | pag. 2 |
| Art. 9 - Sale pubbliche di biliardo o altri giochi .....                                             | pag. 2 |
| Art. 10 - Autorimesse ed autonoleggi .....                                                           | pag. 3 |
| Art. 11 - Orari dei pubblici esercizi .....                                                          | pag. 3 |
| Art. 12 - Agibilità di teatri e luoghi di pubblico spettacolo ..                                     | pag. 3 |
| Art. 13 - Norme per la sicurezza dei locali di pubblico<br>spettacolo .....                          | pag. 4 |
| Art. 14 - Spettacoli e pubblici trattenimenti.....                                                   | pag. 4 |
| Art. 15 - Imposta sui pubblici spettacoli .....                                                      | pag. 5 |
| Art. 16 - Tipografie .....                                                                           | pag. 5 |
| Art. 17 - Ricorsi in materia di manifatture e di depositi<br>di materie insalubri o pericolose ..... | pag. 5 |
| Art. 18 - Mestieri ambulanti .....                                                                   | pag. 5 |
| Art. 19 - Stranieri .....                                                                            | pag. 6 |
| Art. 20 - Raccolte di fondi ed oggetti .....                                                         | pag. 6 |
| Art. 21 - Portieri a custodi di stabili .....                                                        | pag. 6 |
| Art. 22 - Commercio di cose antiche od usate .....                                                   | pag. 7 |
| Art. 23 - Comunicazioni al Prefetto .....                                                            | pag. 7 |
| Art. 24 - Validità delle licenze .....                                                               | pag. 7 |
| Art. 25 - Obblighi dei titolari delle licenze .....                                                  | pag. 7 |
| Art. 26 - Tasse di concessione governativa e di bollo .....                                          | pag. 8 |
| Art. 27 - Normativa transitoria .....                                                                | pag. 8 |
| Art. 28 - Riferimento alla normativa statale .....                                                   | pag. 8 |